



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 55 del 03/10/2016

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ORGANISMI CONSULTIVI
VOLONTARI DI QUARTIERE - APPROVAZIONE.**

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di ottobre (**3/10/2016**), alle ore 20.45, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
DE TOLLIS LUCA	Assente
VISANI ILARIA	Presente
ORTOLANI LUCA	Presente
ZICCARDI FRANCESCO	Presente
CAMPODONI MARIA CHIARA	Presente
CELOTTI PAOLA	Presente
SAMI STEFANO	Presente
RAFUZZI ROSA ALBA	Presente
DEGLI ESPOSTI FEDERICA	Presente
SCARDOVI ANGELA	Presente
PADOVANI GABRIELE	Presente
FANTINELLI STEFANO	Presente
TAVAZZANI GIANFRANCO	Presente
BERTI JACOPO	Presente
BOSI MASSIMO	Presente
PALLI ANDREA	Presente
MENGOZZI MARIA MADDALENA	Presente
CAVINA PAOLO	Presente
NECKI EDWARD JAN	Presente
CERICOLA TIZIANO	Presente
MARETTI STEFANO	Presente

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

PRESENTI N. 24

ASSENTI N. 1

Presiede il Vice Presidente del Consiglio comunale, Gianfranco TAVAZZANI.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dr.ssa Roberta FIORINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

CAMPODONI MARIA CHIARA

NECKI EDWARD JAN

PENAZZI MASSIMILIANO

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- Art. 8 del D.Lgs. 267/2000;
- Artt. 3, 30, 31, 32 e 33 dello Statuto comunale;

Precedenti:

- Atto C.C. n. 328 del 20/12/2010 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento Comunale degli organismi consultivi di quartiere";
- Atto G.C. n. 382 del 29/12/2015 avente ad oggetto "l'approvazione degli indirizzi per l'avvio del procedimento di revisione del regolamento comunale degli organismi di quartiere".

Motivazione:

Premesso che l'art. 30 dello Statuto Comunale così recita:

1. *Il Comune valorizza e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, a carattere assembleare, nella forma degli organismi consultivi di quartiere, su base territoriale, garantendo la partecipazione di entrambi i sessi.*
2. *Il numero, la denominazione e l'articolazione territoriale dei quartieri sono definiti dal regolamento comunale disciplinante tale strumento di partecipazione, che definisce anche modalità e competenze per le eventuali modificazioni.*
3. *L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di consultazione, i rapporti tra gli stessi e tra questi e il comune, in considerazione dell'interesse pubblico riconosciuto dall'ente a questa forma qualificata di partecipazione popolare all'amministrazione locale, sono disciplinati con apposito regolamento comunale.*
4. *L'organizzazione ed il funzionamento degli organismi partecipativi possono essere inoltre disciplinati dagli statuti che gli stessi ritengano di darsi, in ogni caso nel rispetto e nell'osservanza della richiamata normativa regolamentare.*
5. *Ricorrendone i presupposti, agli organismi di partecipazione previsti dal presente articolo si applicano le ulteriori disposizioni del presente Titolo III, in quanto compatibili.*

Dato atto che l'Amministrazione comunale aveva avviato formalmente, con l'atto G.C. n. 382 del 29/12/2015 sopra citato, la procedura per la revisione del regolamento,

La Tua Faenza
L'Altra Faenza
Lega Nord

Astenuti n. 4 Movimento 5 Stelle
Rinnovare Faenza

delibera

1. di approvare il *Regolamento comunale degli organismi consultivi di quartiere* secondo la proposta di cui allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il regolamento costituisce attuazione delle forme di partecipazione popolare e di consultazione della popolazione di cui all'art 8 del D.Lgs 267/2000"
3. di approvare la suddivisione territoriale di riferimento del nuovo regolamento, come approvato con il presente atto, nei termini di cui allegato "B"
4. di dare atto che tutte le cariche ricoperte in detti organismi sono su base volontaria e gratuite, senza oneri di gettoni a carico dell'Amministrazione comunale;
5. dare atto che il presente provvedimento ha riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, in ordine alle sole spese per le consultazioni che saranno indette previa adozione dei relativi atti da parte degli organi competenti nell'ambito degli interventi atti a favorire la partecipazione popolare e le forme di consultazione di cui all'art 8 del D.Lgs.267/2000;
6. dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Il Presidente chiede l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presenti n. 23 + Sindaco; Votanti n. 24

Voti favorevoli n. 20 Sindaco
PD
Insieme per Cambiare
La Tua Faenza
L'Altra Faenza
Lega Nord

Astenuti n. 4 Movimento 5 Stelle
Rinnovare Faenza

Il Consiglio comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente

deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TAVAZZANI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA



Comune di Faenza

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEGLI
ORGANISMI VOLONTARI CONSULTIVI
DI QUARTIERE**

INDICE

TITOLO I	3
GLI ORGANISMI VOLONTARI CONSULTIVI DI QUARTIERE – ISTITUZIONE E FINALITA'	3
TITOLO I	3
GLI ORGANISMI VOLONTARI CONSULTIVI DI QUARTIERE – ISTITUZIONE E FINALITA'	3
Art. 1 - Istituzione degli organismi volontari consultivi di quartiere.....	3
Art. 2 - Ambiti territoriali.....	3
Art. 3 - Natura e scopi	3
TITOLO II	4
ASSETTO ORGANIZZATIVO - GLI ORGANI	4
Art. 4 - Organi.....	4
Art. 5 - L'assemblea.....	4
Art. 6 - Il consiglio: composizione.....	5
Art. 7 - Funzionamento e organizzazione dei lavori.....	5
Art. 8 - Le funzioni del presidente e del vice presidente.....	6
TITOLO III	6
I CONSIGLI VOLONTARI CONSULTIVI DI QUARTIERE - ELEZIONE	6
Art. - 9 Sistema elettorale.....	6
Art. 10 - Svolgimento delle elezioni.....	7
Art. 11 - Commissione elettorale.....	7
Art. 12 - Elettorato attivo.....	7
Art. 13 - Elettorato passivo.....	8
Art. 14 - Candidature - Modalità di presentazione.....	9
Art. 15. - Sostenitori delle candidature.....	9
Art. 16 - Pubblicità e propaganda.....	10
Art. 17 - Operazioni relative alla consultazione.....	10
Art. 18 - Riscontri.....	10
Art. 19 - Proclamazione degli eletti.....	10
Art. 20 - Pubblicazione dei risultati.....	11
Art. 21 - Ricorsi.....	11
Art. 22 - Decadenza, dimissioni dei consiglieri.....	11
Art. 23 - Spese.....	12
TITOLO IV	12
STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE	12
Art. 24 - Diritto di informazione dei cittadini.....	12
Art. 25 - Promozione del volontariato.....	12
Art. 26 - Petizioni, proposte e consultazioni.....	12
TITOLO V	13
SUPPORTO ORGANIZZATIVO	13
Art. 27 - Uffici e risorse.....	13
Art. 28 - Sostegno comunale ad iniziative ed interventi.....	13
TITOLO VI	13
UTILIZZO SEDI E GESTIONE DI ATTIVITA' E SERVIZI	13
Art. 29 - Uso degli spazi ed attrezzature.....	13
TITOLO VII	14
DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 30 - Gratuità della funzione.....	14
Art. 31 - Rinvio e attuazione.....	14

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ORGANISMI VOLONTARI CONSULTIVI DI QUARTIERE

TITOLO I

GLI ORGANISMI VOLONTARI CONSULTIVI DI QUARTIERE – ISTITUZIONE E FINALITA'

NUOVO TESTO

TITOLO I

GLI ORGANISMI VOLONTARI CONSULTIVI DI QUARTIERE – ISTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Istituzione degli organismi volontari consultivi di quartiere

1. Il Comune di Faenza, in attuazione dell'art.8 del D.lgs. n.267/2000 e delle disposizioni del titolo III° dello statuto comunale ed in particolare dagli artt. 3, 30, 31, 32 e 33, promuove lo sviluppo democratico della città attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e la valorizzazione delle libere forme associative.
2. A questo fine promuove organismi volontari su base territoriale di quartiere, con compiti di proposta, consultivi, di impulso e verifica in merito ad interventi che interessano i singoli ambiti territoriali di riferimento.

Art. 2 - Ambiti territoriali

1. Il territorio comunale è ripartito secondo quanto stabilito con apposita deliberazione del C.C. che definisce gli ambiti territoriali e dovrà recare in allegato idonea cartografia.
2. Le modificazioni relative al numero, alla denominazione e alla estensione dei quartieri è stabilita con provvedimento del consiglio comunale, sentita la commissione consiliare competente previa consultazione con gli organismi volontari di quartiere.

Art. 3 - Natura e scopi

1. Gli organismi consultivi volontari di quartiere sono luoghi e strumenti di partecipazione e di cittadinanza attiva.
2. Promuovono la partecipazione e l'impegno dei cittadini che operano anche

nell'ambito di associazioni, enti di volontariato, realtà culturali, sportive e ricreative, per sostenere l'inclusione e la coesione sociale e il senso civico.

3. Tali organismi non hanno scopo di lucro e agiscono per la promozione ed il sostegno della partecipazione dei cittadini all'amministrazione del contesto territoriale e sociale di residenza.
4. Hanno la funzione di raccogliere e farsi interpreti delle istanze, dei bisogni individuali e collettivi, degli interessi e delle proposte del proprio territorio e dei residenti nel medesimo, svolgendo azioni di responsabilità diffusa, promuovendo e stimolando percorsi di democrazia, di impegno civile e di volontariato, con iniziative, progetti ed interventi nei diversi ambiti di pubblico interesse, per la crescita ed il miglioramento della vita quotidiana.
5. Svolgono attività consultive di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale.
6. Svolgono attività di promozione del ruolo educativo della comunità attraverso il rapporto con i soggetti preposti all'educazione di giovani e adulti.
7. Svolgono attività di promozione di progetti, di controllo del vicinato e partecipano ai progetti dell'amministrazione.
8. Promuovono attività e progetti per il benessere territoriale e collettivo.

TITOLO II

ASSETTO ORGANIZZATIVO - GLI ORGANI

Art. 4 - Organi

1. Gli organismi consultivi di quartiere sono:
 - l'assemblea di quartiere;
 - il consiglio volontario consultivo;
 - il presidente di quartiere.

Art. 5 - L'assemblea

1. L'assemblea di quartiere è composta da tutti gli aventi diritto al voto per l'elezione del relativo consiglio volontario consultivo di quartiere.
2. L'assemblea è convocata dal presidente di quartiere almeno una volta all'anno, per analizzare l'attività svolta al fine di recepire esigenze, raccogliere richieste e formulare proposte sulle problematiche del territorio.
3. L'assemblea è convocata altresì su richiesta di almeno n. 20 cittadini o di 1/3 dei

componenti del consiglio.

4. Possono inoltre chiedere la convocazione dell'assemblea di quartiere il sindaco e la giunta comunale.
5. L'informazione della convocazione delle assemblee, con relativo ordine del giorno, viene effettuata dal Presidente anche attraverso comunicati stampa e per via telematica, con ulteriore analogo diffusione anche da parte del Comune.

Art. 6 - Il consiglio: composizione

1. Il consiglio volontario consultivo di quartiere, è formato da: n. 9 (nove) componenti.
2. Il consiglio rimane in carica per un periodo di anni cinque ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di consiglieri eletti, si procede alla sostituzione con scorrimento dell'elenco scaturito dalla elezione.

Qualora il consiglio si trovi nella impossibilità di funzionare per il venire meno di oltre la metà dei componenti, si considera decaduto. Il presidente ne accerta la decadenza e procede secondo le disposizioni di cui all'art.22, comma 5.

4. Il consiglio di norma si riunisce nella sede assegnata; può comunque riunirsi anche in altra sede del territorio di riferimento.

Art. 7 - Funzionamento e organizzazione dei lavori

1. Il consiglio volontario funziona secondo principi di trasparenza, parità di opportunità e accessibilità, semplificazione ed adeguatezza e svolge le attività consultive e di proposta in coerenza con la natura e gli scopi di cui all'art. 3.
2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione degli eletti dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti che provvederà a presiedere la seduta.
3. Nella prima riunione il consiglio deve provvedere alla verifica dei requisiti indispensabili degli eletti ed eleggere il presidente e il vice presidente.
4. Il consiglio si riunisce su iniziativa del presidente o su istanza di almeno 1/3 dei membri. Le sedute del consiglio di quartiere sono pubbliche. I cittadini residenti nel quartiere presenti alle sedute hanno facoltà di intervento, senza diritto di voto. Il consiglio di quartiere disciplina autonomamente le modalità del proprio funzionamento.
5. Le sedute del consiglio di quartiere sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti alla riunione. In caso di

parità di voti prevale il voto del presidente.

7. I verbali delle riunioni sono redatti in forma sintetica dal consigliere verbalizzante e firmati dal presidente e dal consigliere verbalizzante e restano a disposizione dei cittadini.
8. La giunta comunale, collegialmente o nella persona del Sindaco o di singoli assessori, nonché le commissioni consiliari, incontrano il Consiglio, di norma, in occasione delle attività di programmazione, pianificazione o di rilevanti decisioni per l'ambito territoriale ovvero qualora ne ravvisino l'opportunità. In tali casi, il consiglio di quartiere, informato precedentemente, può far avere ai suddetti organi propri pareri, proposte e osservazioni.
9. Il consiglio ha facoltà di dotarsi di un proprio regolamento interno.

Art. 8 - Le funzioni del presidente e del vice presidente

1. Il presidente
 - rappresenta l'assemblea e il consiglio volontario consultivo di quartiere;
 - attua le decisioni del consiglio;
 - firma i verbali e le comunicazioni;
 - convoca e presiede il consiglio, predisponendone l'ordine del giorno;
 - tiene i rapporti tra l'amministrazione comunale e il consiglio di quartiere;
 - propone al consiglio la costituzione di eventuali commissioni di lavoro;
 - trasmette a tutti i membri del consiglio le informazioni e le comunicazioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.
2. Il presidente, in caso di temporaneo impedimento ad adempiere al proprio ufficio, è sostituito dal vice presidente.

TITOLO III

I CONSIGLI VOLONTARI CONSULTIVI DI QUARTIERE - ELEZIONE

Art. - 9 Sistema elettorale

1. L'elezione dei consigli di quartiere si svolge a suffragio universale con voto diretto, personale, uguale, libero e segreto, secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. I componenti dei consigli di quartiere sono eletti sulla base di candidature personali presentate con le modalità di cui appresso. Non vi è un numero massimo di candidature.
3. Sono eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti secondo

l'elenco redatto in ordine di preferenze al termine delle votazioni fino alla concorrenza del numero dei consiglieri assegnati dalla commissione di cui all'art.11.

4. Il numero delle candidature non può essere inferiore a 15.

Art. 10 - Svolgimento delle elezioni

1. Il sindaco indice le elezioni, con proprio decreto, pubblicato all'albo pretorio on line, entro il 70° (settantesimo) giorno antecedente la data del loro svolgimento che avrà luogo con le modalità di cui appresso.
2. La prima elezione deve essere svolta entro 8 (otto) mesi dalla data di approvazione del presente regolamento. Le elezioni successive devono essere svolte entro sei mesi dalla scadenza del precedente consiglio.
3. L'elezione dei consigli di quartiere non può essere svolta in concomitanza con le elezioni politiche, amministrative o referendarie, né prima che siano trascorsi 45 (quarantacinque) giorni dalle stesse. In caso di preindizione di norma si procede alla sospensione.

Art. 11 - Commissione elettorale

1. La commissione elettorale per l'elezione dei consigli di quartiere è nominata con decreto del Sindaco ed è composta dal Segretario generale dell'ente, da un dirigente del Comune di Faenza o dell'Unione della Romagna Faentina e da due funzionari del Comune o dell'Unione della Romagna Faentina. Funge da segretario della commissione un impiegato dell'ufficio elettorale.
2. La commissione accerta per ogni quartiere la regolarità delle candidature e delle sottoscrizioni, ammette i candidati, proclama gli eletti e decide su tutte le controversie insorte nel procedimento elettorale.
3. E' inoltre competenza della commissione tutto ciò che ad essa sia espressamente demandato dal presente regolamento.
4. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti compreso il segretario.

Art. 12 - Elettorato attivo

1. I diritti elettorali attivi e passivi sono esercitati nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento.
2. Sono elettori dei consigli volontari consultivi di quartiere i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) compimento del sedicesimo anno di età entro il giorno della votazione;

- b) iscrizione nell'anagrafe del comune e residenza nel territorio del rispettivo quartiere. Si considerano residenti nei rispettivi quartieri le persone la cui pratica di residenza si sia conclusa entro il giorno di indizione dei comizi.
3. L'ufficio elettorale del Comune, entro il 5° (quinto) giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi, predispone le liste degli aventi diritto al voto secondo le risultanze dell'anagrafe. Le liste sono compilate in ordine alfabetico secondo un modello predisposto dall'ufficio stesso. La commissione certifica in calce il numero degli aventi diritto. Ai fini dell'espressione del voto, le liste possono essere predisposte, con i medesimi dati su supporto informatico in un apposito archivio.
4. Ciascuno può verificare presso l'ufficio elettorale e on-line la propria iscrizione e può proporre eventuali rettifiche che la commissione può recepire decidendo secondo la lettera e la ratio del presente regolamento.

Art. 13 - Elettorato passivo

1. Sono eleggibili quali componenti del consiglio volontario consultivo di quartiere i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- a) compimento del diciottesimo anno di età alla data della votazione;
 - b) iscrizione nell'anagrafe e residenza nel Comune di Faenza in via continuativa per almeno 3 (tre) anni alla data della votazione;
 - c) insussistenza, alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, di condanne penali comportanti interdizioni dai pubblici uffici passate in giudicato, misure di sicurezza detentive, libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più Comuni o Provincia a norma dell'art. 215 del Codice Penale, nonché di misure di prevenzione di cui agli artt. 2 e 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni;
 - d) se cittadini non comunitari, possesso di permesso di soggiorno valido o di ricevuta di richiesta di rinnovo presentata nei termini di legge;
 - e) se cittadini comunitari, soggiornanti regolarmente ai sensi di legge.
2. E' ineleggibile ed incompatibile colui che ricopra la carica di sindaco, assessore o consigliere del comune di Faenza, amministratore della provincia di Ravenna, presidente, assessore o consigliere della regione Emilia-Romagna.
3. E' altresì ineleggibile e incompatibile chi sia dipendente del comune di Faenza e

dell'Unione della Romagna Faentina.

4. Il mancato possesso o la perdita di uno dei requisiti previsti dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica di componente del consiglio di quartiere. I membri decaduti sono sostituiti dal primo dei non eletti appartenenti all'elenco di cui all'art. 19.
5. Colui che intende essere eletto è tenuto a dichiarare il proprio legame con l'ambito territoriale di riferimento che può essere di residenza, lavoro, di altra natura, che l'elettore deve conoscere.

Art. 14 - Candidature - Modalità di presentazione

1. Le candidature possono essere presentate da ciascuna persona in possesso dei requisiti di cui all'art.13.
2. Le candidature devono essere redatte utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ufficio elettorale e con le modalità di cui al presente regolamento.
3. Le candidature possono essere presentate solo per un quartiere, pena l'esclusione dalla lista.

Art. 15. - Sostenitori delle candidature

1. Le candidature devono essere presentate con le modalità di cui al precedente articolo entro il 40° giorno antecedente alla data della votazione.
2. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati:
 - a) dichiarazione di proposta della candidatura sottoscritta da ogni candidato. La proposta deve essere effettuata nelle forme di cui all'art. precedente; la firma del candidato, ove non sia digitale, deve essere autenticata con le modalità di legge;
 - b) per i candidati non comunitari, copia del titolo di soggiorno valido o ricevuta di richiesta di rinnovo presentata nei termini di legge;
 - c) per i candidati comunitari, copia dell'attestato di regolarità del soggiorno.
3. Entro i 20 (venti) giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, la commissione procede all'esame e all'ammissione delle liste nell'ordine di presentazione mediante verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. I candidati che non risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti vengono cancellati dalla lista.
4. Contro le operazioni di cui sopra i candidati esclusi possono ricorrere entro 2 (due) giorni dalla comunicazione dell'esclusione. I ricorsi vanno presentati in forma scritta alla segreteria della commissione presso l'ufficio elettorale, che si

pronuncia entro i 10 (dieci) giorni successivi.

5. La commissione comunica al candidato interessato la riammissione o la conferma dell'esclusione.
6. L'elenco dei candidati è redatto in forma alfabetica.
7. Ogni singola candidatura deve essere sostenuta da almeno n.15 persone che ne condividono le proposte programmatiche. Ogni persona non può sostenere più di tre candidature. I sostenitori devono essere elettori del quartiere ai sensi del presente regolamento. I sostenitori devono sottoscrivere la candidatura sostenuta sull'apposito modulo.

Art. 16 - Pubblicità e propaganda

1. La elezione dei consigli volontari consultivi sarà pubblicizzata con manifesti, comunicati stampa e ogni altra forma ritenuta opportuna dall'amministrazione comunale e dovrà contenere:
 - a) l'iniziativa nel suo complesso, i termini e le modalità di presentazione delle liste;
 - b) le modalità, di svolgimento delle operazioni di voto;
 - c) ogni altro elemento presente nel decreto di indizione.
2. Con provvedimento del Sindaco potranno essere individuati appositi luoghi nei quali i candidati potranno, a parità di condizioni, presentare le proprie proposte.

Art. 17 - Operazioni relative alla consultazione

1. Le operazioni di voto si svolgono via web con apposite credenziali e negli orari stabiliti dal decreto sindacale di indizione delle elezioni.
2. La votazione si effettua su apposita piattaforma web da postazione propria o da postazione assistita debitamente prediposta dal Comune in uffici già attrezzati. Il sistema deve garantire che non vi siano duplicazioni del voto e che questo, una volta espresso, resti anonimo.
3. Alla scadenza del periodo di votazione il competente ufficio provvede a fornire le risultanze della consultazione alla Commissione.

Art. 18 - Riscontri

1. Dichiarata chiusa la votazione, la Commissione determina il numero dei votanti.

Art. 19 - Proclamazione degli eletti

1. La commissione elettorale si riunisce entro il giovedì successivo all'elezione ed effettua, per ogni quartiere, iniziando con quello con il minor numero di elettori, i

seguenti adempimenti:

- a. dichiara, per ogni quartiere il numero dei votanti;
 - b. redige per ogni quartiere l'elenco dei candidati in ordine di preferenze;
 - c. proclama eletti le persone che hanno ricevuto più voti per ogni quartiere fino alla concorrenza dei componenti i consigli. In caso di parità di voti viene effettuato il sorteggio.
2. Di tutte le operazioni compiute la commissione elettorale redige un verbale che verrà trasmesso al sindaco dopo la conclusione.

Art. 20 - Pubblicazione dei risultati

1. Il sindaco entro il 20° (ventesimo) giorno successivo alla votazione pubblica per dieci giorni all'albo pretorio on-line il risultato dell'elezione.

Art. 21 - Ricorsi

1. Ogni elettore può ricorrere alla commissione elettorale per vizi relativi alle operazioni di voto e di scrutinio entro la scadenza del termine di pubblicazione di cui all'articolo precedente.
2. La commissione elettorale si pronuncia inappellabilmente entro i successivi 5 (cinque) giorni.

Art. 22 - Decadenza, dimissioni dei consiglieri

1. La perdita dei requisiti di elettorato attivo o passivo comporta la decadenza del consigliere eletto. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'informazione, il presidente ne dà comunicazione al consiglio.
2. Le dimissioni del consigliere sono presentate in forma scritta al presidente. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Nel caso di decadenza, dimissioni o decesso di consigliere eletto a seguito di elezione valida, il consiglio procede alla surroga del consigliere dichiarato decaduto, dimissionario o deceduto, nominando il primo dei non eletti, secondo l'ordine dell'elenco di cui all'art.19.
4. Il consiglio pronuncia la decadenza del consigliere in caso di manifesto disinteresse per l'attività del consiglio, per assenza ingiustificata prolungata.
5. Nel caso in cui per l'impossibilità di surrogare i consiglieri decaduti, dimissionari o deceduti il consiglio si trovi nell'impossibilità di funzionare per mancanza del numero legale, il presidente accerta la decadenza del Consiglio, con conseguente necessità di nuove elezioni. Il nuovo consiglio rimane comunque in carica solo

per il periodo rimanente alla scadenza quinquennale prevista dall'art. 6, comma 2. Non si procederà alla elezione nel caso che manchi meno di un anno alla scadenza originaria del consiglio decaduto.

Art. 23 - Spese

1. Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni della popolazione di cui al presente regolamento, nei limiti in ogni caso ammessi e consentiti dalla vigente normativa, sono definite con apposita deliberazione dalla giunta comunale.

TITOLO IV

STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 24 - Diritto di informazione dei cittadini

1. Il consiglio volontario consultivo ha diritto di conoscere la convocazione del consiglio comunale e delle commissioni consiliari comunali mediante ricevimento della mail di convocazione. Ha diritto altresì di ricevere copia degli atti di programmazione del comune e informazione circa gli atti approvati dalla Giunta.
2. Gli organismi volontari consultivi di quartiere concorrono ad attuare il diritto dei propri cittadini, sia singoli che associati, ad essere informati e consultati, adottano tutte le iniziative e gli strumenti consoni ad ottenere il più ampio livello di informazione e di comunicazione.

Art. 25 - Promozione del volontariato

1. Il consiglio volontario consultivo di quartiere promuove la più ampia collaborazione con le organizzazioni formali e informali del territorio, per lo sviluppo di attività e servizi rivolti alla propria collettività. Promuove inoltre iniziative di collaborazione con le realtà aggregative presenti sul territorio per estendere la base partecipativa ed alimentare l'impegno civile.
2. Il Consiglio ha facoltà di ammettere alle proprie sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti delle organizzazioni sopra dette, ovvero altri esperti, per coadiuvarlo nelle attività.

Art. 26 - Petizioni, proposte e consultazioni

1. I cittadini del quartiere, in forma singola o collettiva, anche tramite le loro organizzazioni presenti nel territorio, possono rivolgere al consiglio petizioni o proposte di interesse per l'ambito territoriale. Alle istanze presentate il consiglio dà

risposta nei modi ritenuti più opportuni.

2. Il consiglio volontario di propria iniziativa, o su richiesta di cittadini, associazioni o dell'amministrazione comunale, può organizzare la consultazione dei cittadini o delle realtà associative del proprio territorio su materie di interesse prettamente locale.

TITOLO V

SUPPORTO ORGANIZZATIVO

Art. 27 - Uffici e risorse

1. L'attività degli organismi consultivi di quartiere è agevolata dall'ufficio di supporto al consiglio comunale in quanto fonte di conoscenza delle realtà territoriali per il consiglio comunale stesso.

Art. 28 - Sostegno comunale ad iniziative ed interventi

1. Il consiglio volontario può proporre all'amministrazione comunale iniziative ed interventi specifici, sia sulla base di un programma coordinato di attività da realizzare anche in collaborazione con l'associazionismo sia interventi oggetto di un documentato percorso di consultazione dei cittadini o dei gruppi del territorio del quartiere.

TITOLO VI

UTILIZZO SEDI E GESTIONE DI ATTIVITA' E SERVIZI

Art. 29 - Uso degli spazi ed attrezzature

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, gli organismi volontari utilizzano locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale con proprio atto.
2. Oltre alle sedi, l'amministrazione comunale può mettere a disposizione anche attrezzature per l'espletamento delle attività degli organismi volontari consultivi da individuare con apposito atto.
3. Per la custodia e la conservazione dei locali ed attrezzature assegnati dall'amministrazione comunale agli organismi consultivi di quartiere è responsabile il rispettivo presidente di quartiere.



TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Gratuità della funzione

1. Non è prevista alcuna indennità per le funzioni di cui al presente regolamento, né è ammessa alcuna forma di compenso, comunque determinata.

Art. 31 - Rinvio e attuazione

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme vigenti, risultanti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto comunale.
2. E' abrogato il regolamento approvato con atto CC n. 328 del 20/12/2010.
3. Per l'attuazione del presente regolamento viene predisposta apposita piattaforma informatica per le votazioni via web.





COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1715 / 2016

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ORGANISMI CONSULTIVI VOLONTARI
DI QUARTIERE - APPROVAZIONE

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 12/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2016 / 1715
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ORGANISMI CONSULTIVI VOLONTARI
DI QUARTIERE - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/09/2016

IL DIRIGENTE
BELLINI DEANNA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Proposta n. 2016 / 1715
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ORGANISMI CONSULTIVI VOLONTARI
DI QUARTIERE - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario che risulta firmatario, con la resa del presente parere di regolarità contabile, attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

- che l'atto è dotato di copertura finanziaria;
- che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

che l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in merito al finanziamento delle spese cui si rinvia che dovrà essere verificato con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da rendere sugli atti attuativi e autorizzativi della spesa nelle forme di legge;

si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 13/09/2016

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 03/10/2016

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ORGANISMI CONSULTIVI
VOLONTARI DI QUARTIERE - APPROVAZIONE**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12/10/2016.

Li, 12/10/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 03/10/2016

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ORGANISMI CONSULTIVI
VOLONTARI DI QUARTIERE - APPROVAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/10/2016 decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 26/10/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 03/10/2016

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ORGANISMI CONSULTIVI
VOLONTARI DI QUARTIERE - APPROVAZIONE**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 12/10/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 03/11/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)